

RG 2435/12
Ref. 1678/14
V.G. n. 589/2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dottor Mauro Sonogo,

nel procedimento camerale iscritto al n. 2435/2012, promosso con ricorso depositato in data 2.7.2012 da:

SIGNOR OKORIE DIVINE OKORONKWO, nato a Nkporo Village, Abia State, Nigeria, l'8.11.1978, rappresentato e difeso dall'avvocato F. Tartini, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato P. Becci in Trieste via San Francesco n. 11, giusta mandato posto in calce al ricorso

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, domiciliato ex lege presso la stessa Commissione;

- resistente -

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 22.10.2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



Con ricorso depositato il 2.7.2012 il signor Okorie Divine Okoronkwo ha impugnato la decisione del 5.6.2012 con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia aveva negato di riesaminare la domanda di protezione internazionale, domanda già respinta con provvedimento del 21.4.2010.

Secondo il ricorrente, l'intensificarsi degli attentati di matrice religiosa in Nigeria costituiva un grave fatto nuovo che avrebbe dovuto indurre la Commissione Territoriale a rivedere il giudizio espresso il 21.4.2010 e, conseguentemente, a riconoscergli lo status di rifugiato, ovvero in subordine quello di avente diritto alla protezione sussidiaria, ovvero in ulteriore subordine a riconoscere la sussistenza de seri motivi umanitari per il rilascio del premesso di soggiorno.

Si è costituito il Ministero dell'Interno difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 22.10.2013 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Il giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta dal signor Okorie Divine Okoronkwo, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata nei limiti di seguito precisati.

I gravi attentati verificatisi negli ultimi anni in Nigeria, e rispetto a cui la parte ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, giustificavano la riproposizione della domanda di protezione internazionale da parte del signor Okorie Divine Okoronkwo ai sensi degli artt. 29 e ss. del D. L.vo n. 25/2008.

Per cui va riconosciuta l'ammissibilità dell'impugnazione del diniego al riesame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale espresso dal Presidente della Commissione Territoriale in data 5.6.2012 (cfr., doc. n. 22 del fascicolo della parte ricorrente)

La circostanza, poi, che i fatti nuovi allegati dal ricorrente riguardino la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno diffuso sull'intero territorio



nazionale, e cioè la situazione contemplata dall'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, esclude che possa esser posta in discussione la decisione già presa dalla Commissione Territoriale con il provvedimento del 21.4.2010, confermato dal Tribunale di Trieste con la sentenza n. 21/2012, di rigetto della domanda volta a conseguire lo status di rifugiato.

Per contro l'attuale condizione socio-politica della Nigeria appare idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Infatti, la Nigeria d'oggi è caratterizzata da elevati livelli di criminalità, con un significativo e concreto rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, specie nel Delta del Niger dove l'Autorità statale non riesce a garantire il rispetto della legalità.

Dalle notizie diffuse su diversi siti internet emerge un allarmante e desolante quadro per la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino nigeriano di esser vittima di attentati rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana (cfr., siti internet www.hrv.org.com, sito del Ministero dell'interno www.viaggiasesicuri.it aggiornato all'aprile 2013 e rapporto di Amnesty International del 2013, e anche sentenze Tribunale di Roma nn. 12878/2011, 742/2012, Tribunale di Bologna nn. 841/2013 e 1083/2013).

Per cui si ritiene che la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di esser vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio nazionale della Nigeria, costituisca un potenziale rischio attuale per l'incolumità dei cittadini, così da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria al signor Okorie Divine Okoronkwo.

La particolare natura dei diritti oggetto del giudizio è motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato;



- Riconosce a favore del signor Okorie Divine Okoronkwo, nato a Nkporo Village, Abia State, Nigeria, l'8.11.1978, il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 17 D. L.vo n. 251/2007.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste il 15 ottobre 2014

Il Giudice
dott. Mauro Sonigo



Depositata in Cancelleria
il 16 OTT. 2014
Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Paola Vascotto

